



ARNAS G. Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 846 DEL 09 / 07 / 2026

Proposta PDEL/2026 n. 1070 del 30.06.2026.

STRUTTURA PROPONENTE: SSD Area Legale e Contenzioso

Oggetto: ARNAS G. Brotzu / Sig.ra ***. Sinistro 2011/BRO/0079 – Corte d'Appello di Cagliari. Procedimento RG n. 323/2022 – Sentenza n. 202/2026. Cartella di pagamento. Liquidazione somma complessiva pari ad € 208,75.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore e Responsabile del procedimento	Avv. Andrea Versace	
Il Responsabile della Struttura		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda A.R.N.A.S. G.Brotzu

SI ☒ NO ☐ Da assumere con successivo Provvedimento ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

LA S.S.D. AREA LEGALE E CONTENZIOSO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n.24”;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 20.01.2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/7 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Maurizio Marcias quale Direttore Generale dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

VISTA la deliberazione n. 1 del 07.01.2026 di presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Maurizio Marcias quale Direttore Generale Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

PREMESSO che la Sig.ra ****, con atto di citazione del 26.11.2018, ha convenuto nanti il Tribunale di Cagliari quest’Azienda, procedimento R.G n. 10384/2018, al fine di ottenere l’accertamento del danno asseritamente subito per *malpractice* medica;

RILEVATO che si rendeva, pertanto, necessario provvedere alla nomina di un legale al fine di rappresentare e tutelare l’Azienda nel procedimento sopra menzionato;

VISTA la Delibera n. 430 del 13.02.2019 con la quale quest’Azienda aveva conferito l’incarico legale in favore dell’Avv.to Renato Figari, per la difesa della medesima in ordine al procedimento di primo grado;

VISTA la Sentenza n. 1264 del 11.05.2022 con la quale il Tribunale aveva rigettato le istanze dell'attrice, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali;

DATO ATTO che, avverso la sentenza citata, in data 01.09.2022, è stato notificato l'Atto di Citazione in appello nanti la Corte d'Appello di Cagliari e, conseguentemente, tenuto conto dell'esito favorevole del giudizio di primo grado, quest'Azienda - con delibera n. 1173 del 06.10.2022 – confermava l'incarico di rappresentanza e difesa della stessa all'Avv. Renato Figari;

VISTA la sentenza n. 202 del 27.04.2026 con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo il rigetto delle avverse pretese e la compensazione integrale delle spese di lite;

VISTA la cartella di pagamento n. 2026/003/SC/000000202/0/002, notificata il 23.06.2026, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della somma di € 208,75 a titolo di imposta di registro e spese di notifica relativamente alla sentenza n. 202/2026;

RICHIAMATA la nota del 16.04.2026 con la quale l'Avv. Figari – a fronte della solidarietà dell'obbligazione in oggetto - ha rilevato l'opportunità di procedere al previo pagamento delle somme, salvo poi richiedere la restituzione della quota spettante alla controparte;

RITENUTO pertanto, di dover liquidare, in favore dell'Agenzia delle Entrate, la somma complessiva di € 208,75 a titolo di imposta di registro e spese di notifica relativamente alla sentenza n. 202/2026, di cui al procedimento RG n. 323/2022, salvo poi richiedere la restituzione delle stesse ai soggetti coobbligati;

DATO ATTO che la spesa suindicata non è oggetto di previsione nel fondo rischi per franchigia assicurativa e pertanto graverà sul conto spese legali A514030301;

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

PROPONE

- 1) **DI LIQUIDARE** in favore dell'Agenzia delle Entrate, la somma complessiva di € 208,75 a titolo di imposta di registro e spese di notifica relativamente alla sentenza n. 202/2026, di cui al procedimento RG n. 323/2022, salvo poi richiedere la restituzione delle stesse ai soggetti coobbligati;
- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa suindicata non è oggetto di previsione nel fondo rischi per franchigia assicurativa e pertanto graverà sul conto spese legali A514030301;
- 3) **DI AUTORIZZARE** la SC Economico Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento, come da documentazione agli atti dell'Ufficio Legale.
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.C. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda A.R.N.A.S G. Brotzu.

LA S.S.D. AREA LEGALE E CONTENZIOSO
(Firma apposta nel frontespizio)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Marcias, nominato con DGR n. 68/7 del 31/12/2025, Direttore Generale dell'Azienda A.R.N.A.S. G. Brotzu, coadiuvato dal Dott. Antonio Guerrieri, Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 48 del 04.02.2026 e dal Dott. Giorgio Carboni, Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 49 del 04.02.2026 successivamente rettificata con deliberazione n. 50 del 04.02.2026;

Vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

Per le motivazioni sopra riportate

Acquisiti i pareri			
Direttore Sanitario		Direttore Amministrativo	
Dott. Giorgio Carboni		Dott. Antonio Guerrieri	
Favorevole	☒	Favorevole	☒
Contrario	☐	Contrario	☐
Non necessario	☐	Non necessario	☐

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Marcias

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

SI ☐

NO ☒

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda

A.R.N.A.S. G. BROTTU dal 09 / 07 / 2026 al 24 / 07 / 2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
